

Comune di Ferrazzano

Provincia di Campobasso

Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati

(Art.12, legge 7 Agosto 1990, n.241)

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Interventi del comune

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Settori di intervento

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 – Settore sociale

Art. 6 – Settore culturale e dei beni artistici e storici

Art. 7 – Settore dell'istruzione

Art. 8 – Settore sportivo e ricreativo

Art. 9 – Settore turistico

Art. 10 – Settore ambientale

Art. 11 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro

Art. 12 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

Art. 13 – Interventi di carattere straordinario

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 14 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici

Art. 15 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

Art. 17 – Concessione in uso di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di

proprietà comunale

Art. 18 – Oneri e responsabilità del concessionario

Art. 19 – Garanzie

Art. 20 – Riconsegna dei locali

Art. 21 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

Art. 22 – Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione

Art. 23 – Contributi esclusi

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 25 – Rapporti e responsabilità – esclusioni

Art. 26 – Patrocinio

Art. 27 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

Art. 28 – Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

Art. 29 – Entrata in vigore

1

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità

1. L'amministrazione comunale di Ferrazzano, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto

e nei limiti delle risorse previste in bilancio, nonché in forma sussidiaria rispetto all'attivazione – da

parte degli interessati – delle fonti di finanziamento delle Istituzioni sovra-comunali, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative e singole di partecipazione alla crescita sociale, culturale, sportiva e turistica della comunità, mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in adesione all'art.

12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza

all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento

di utilità sociali per la comunità amministrata al fine di promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Forme di interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un beneficio.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali

deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune

di Ferrazzano o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la

promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) associazioni non riconosciute ed i comitati;
- d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che

abbia ottenuto dal comune di Ferrazzano il patrocinio.

Nella concessione di contributi viene data preferenza, a parità delle altre condizioni, alle associazioni iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato*, istituito ai sensi

dell'apposito *regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle*

libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato. Costituisce, altresì, criterio preferenziale l'assenza di finalità di lucro.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

2

Art. 4

Settori di intervento

1. Il comune di Ferrazzano, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti

settori:

- a. Sociale;
- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Sportivo e ricreativo;
- e. Turistico;
- f. Ambientale;
- g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
- h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Per ciascun settore possono beneficiare delle varie forme di intervento tutte le attività e le

iniziative che generalmente caratterizzano il settore, non escludendo tuttavia quelle non usuali ma

che, per le loro finalità, siano ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5

Settore sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui

all'art. 3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle

situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità

giudiziarie minorili;

e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della

popolazione anziana;

f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a

livello locale e nazionale;

g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile

nei settori sociale e sanitario.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose ed i servizi sociali.

Tali

interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

Art. 6

Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni

artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni,

associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:

a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;

b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre,

esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali

di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e

3

l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);

d) Consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;

e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;

f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi

folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo

e la memoria di cittadini illustri;

g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle

tradizioni locali;

h) Costituiscono corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione

di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;

b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio

artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la

conoscenza.

Art. 7

Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai

soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;

- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;
- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai

soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello

dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisicomotorie

rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;

b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive,

meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;

c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della

4

pratica sportiva ed al prestigio della comunità;

d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;

e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;

f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di

cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.

3. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a

funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico

possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale

con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9

Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui

all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10

Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel

settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11

Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può

erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 e a soggetti e aziende private che

operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti
- 5
- e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
 - d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel

settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella

giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa

integrazione e

disponibilità;

b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento

al lavoro.

Art. 12

Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L.

n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80%

della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi

di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune può erogare contributi o benefici economici

- oltre ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della

solidarietà internazionale - anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni

internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Molise, università ed enti di ricerca,

soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.

3. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel

settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:

a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;

b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;

c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;

d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;

e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;

f) La promozione della multiculturalità;

g) Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 13

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non

preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono

motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte

della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

6

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 14

Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il comune di Ferrazzano opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

2. Il comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per attività svolte nel corso dell'anno.

4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta ed eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

5. Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 15 e 16, la giunta municipale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 15

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per tutte le iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative. Le richieste di cui sopra potranno essere prese in considerazione nei limiti delle somme ancora disponibili.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale

rappresentante e deve contenere:

a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;

c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;

d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente

concesso e a presentare il relativo rendiconto;

e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso

dell'anno, per altre iniziative;

f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici

(e loro eventuale esito);

g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici

(art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);

h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;

i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul

materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Ferrazzano*".

l) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il

7

Comune.

3. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 70% delle spese complessive

previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese

per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che

a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 16

Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo

svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma,

entro e non oltre il 28 febbraio per le attività ed i progetti da attuare nel corso dell'anno.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei

limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti che si intende sviluppare;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
 - d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 17

Concessione in uso di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata (nel caso di uso prolungato

nel tempo) o con l'autorizzazione (nel caso di uso occasionale e limitato) dell'utilizzo temporaneo

di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

L'uso non

occasionale può essere concesso solo a seguito di stipula di apposita convenzione.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi

per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'atto di concessione o di autorizzazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio, previo nulla

osta del Sindaco, sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre

condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve

essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico

concesso dal comune.

4. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura

8

economica di cui al successivo art. 21.

Art. 18

Oneri e responsabilità del concessionario

1. Sarà cura del concessionario ottenere certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto necessario

per lo svolgimento della propria attività ed alcuna responsabilità potrà discendere in capo all'Ente

Comunale concedente per la mancanza degli stessi.

2. I soggetti utilizzatori hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza e, se del caso, a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Hanno, altresì,

l'obbligo della vigilanza sulle persone e della custodia delle cose e degli arredi degli immobili.

3. All'atto della concessione/autorizzazione, il concessionario si impegna a restituire i beni nel

medesimo stato in cui li ha ricevuti in concessione d'uso. Nel caso di uso non occasionale dei beni,

nella convenzione può essere prevista la corresponsione di un canone o il deposito di una cauzione a

garanzia del corretto utilizzo dei beni concessi. Il deposito cauzionale sarà restituito, previo controllo da parte del Responsabile del Servizio dello stato del bene stesso: nel caso in cui venissero

riscontrati danni non preesistenti, le somme versate a titolo cauzionale verranno trattenute dall'Ufficio, in attesa della quantificazione economica del danno da parte del personale tecnico

dell'Ente. Ciò non osta ad eventuali azioni in via giudiziale per il risarcimento del danno ulteriore.

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il concessionario si impegna ad

utilizzare il bene secondo la sua naturale destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia e

nel rispetto della quiete pubblica. All'atto del rilascio della concessione od autorizzazione, il

Responsabile del Servizio provvede insieme al concessionario o suo rappresentante alla ricognizione del bene concesso ed effettua la consegna delle chiavi del locale concesso in uso. Il

concessionario o il suo rappresentante devono immediatamente far constatare al Responsabile del

Servizio la sussistenza di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei beni concessi in uso,

altrimenti ne saranno chiamati a rispondere in proprio.

5. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla custodia dei locali, degli arredi e

delle attrezzature avuti in concessione e sarà ritenuto responsabile di ogni danno cagionato per

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

6. Ogni volta che i beni concessi vengono utilizzati, il concessionario ha l'obbligo di verificare che

tutto venga lasciato in ordine, che le luci vengano spente, che tutte le persone siano uscite e che le porte di accesso risultino chiuse.

7. Dopo l'uso, nel primo giorno lavorativo successivo, il concessionario ha facoltà di invitare

l'incaricato del comune ad effettuare un sopralluogo al fine di constatarne il corretto uso, segnalando eventuali inconvenienti, danni o rotture. Al fine di verificare l'integrità del bene concesso e l'ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento e di legge, il personale del

Comune può – in ogni momento e senza arrecare pregiudizio alle attività svolte da parte del

concessionario – accedere nei luoghi concessi in uso.

8. Qualora gli incaricati del Comune accertino danni all'immobile, ai mobili e alle suppellettili ne

verrà fatta contestazione al concessionario attraverso la redazione di apposito verbale in contraddittorio con lo stesso, il quale sarà tenuto a risarcire il danno accertato. Fino a quando il

danno non sarà risarcito l'associazione responsabile non avrà diritto ad ottenere ulteriormente

l'utilizzo dei locali.

9. Nel caso di utilizzo di un locale comunale nel corso della stessa giornata da parte di soggetti

diversi, gli eventuali danni accertati, per i quali non sia possibile individuare il diretto responsabile,

verranno addebitati in parti uguali ai diversi soggetti utilizzatori.

10. Salvo diversa previsione espressa contenuta nell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero

nella convenzione, le spese di gestione dei beni concessi in uso sono da intendersi a carico del

concessionario.

11. Per spese di gestione si intendono quelle afferenti:

a) la pulizia dei locali;

9

b) il riscaldamento e l'illuminazione della struttura;

c) i servizi telefonici, informatici e telematici vari;

d) il ripristino dello stato dei luoghi.

12. La manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso, delle attrezzature e degli impianti accessori di proprietà comunale (elettrico, di riscaldamento ecc..) sarà a totale carico dei concessionari ed affidatari i quali dovranno garantirne in ogni momento la perfetta agibilità e

funzionalità. I presidenti o Legali Rappresentanti di Enti ed Associazioni, i firmatari di richieste,

che siano stati autorizzati all'utilizzo delle strutture saranno ritenuti responsabili in prima persona di

eventuali danni constatati a seguito di ispezioni effettuate dagli Amministratori e dal Personale

comunale.

13. Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purché ne

sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne riveli la necessità; tali strutture comunque dovranno

essere rimosse al termine dell'utilizzo dei locali.

Art. 19

Garanzie

1. Al momento della concessione ed affidamento in gestione dei locali e strutture le Associazioni, Enti e Società devono provvedere a presentare apposita garanzia, tramite fidejussione o deposito cauzionale, sul corretto utilizzo degli stessi, conforme al presente regolamento. Tale garanzia va definita per le concessioni occasionali, in un valore pari a 100 Euro, ovvero, per le concessioni durature, in un valore pari a 100 Euro per il primo mese di utilizzo incrementato di uro 20 per ogni mese o frazione di mese che si aggiunge e deve essere costantemente mantenuta nell'intero importo sino al termine dell'utilizzo. Le Associazioni, Società ecc. concessionarie devono provvedere al completo reintegro dell'importo garantito nel termine di 15 giorni ogni qual volta il Comune debba motivatamente ricorrere alla sua liquidazione, in caso contrario il Comune potrà revocare immediatamente la concessione o l'affidamento dei locali e strutture.

Art. 20

Riconsegna dei locali

1. Al termine di ogni periodo di utilizzo, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.

2. In caso di danni arrecati alle parti comuni degli immobili, le eventuali riparazioni verranno addebitate all'Ente, Associazioni, Società, ecc. responsabile, oppure, in caso non sia possibile accertare la responsabilità, l'onere verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli usufruttori.

Art. 21

Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 15 e 16 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

2. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla giunta comunale. Esaminata l'istruttoria, la giunta comunale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge.

10

4. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 22

Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 15, a conclusione

delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i

soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).

3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art.

16, sono tenuti a presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'amministrazione comunale

una relazione sulle attività effettuate.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di

cui all'art. 12, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della

documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di

rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre

istituzioni o enti pubblici.

5. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più

effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la

manifestazione stessa.

6. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che

non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

7. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme

previste dal presente articolo, fatte salve tutte le azioni civili, comportano l'esclusione del soggetto

interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

8. Qualora il comune di Ferrazzano risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari,
la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 23

Contributi esclusi

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti (tipo le IPAB) che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.
4. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

11

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio *servizi generali e di supporto*.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;

d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica.

Art. 25

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il comune di Ferrazzano resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 26

Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco, sentita la giunta comunale.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Ferrazzano”*.

Art. 27*Pubblicizzazione degli interventi del Comune*

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti/mezzi, con i quali effettuano pubblici annunci e la promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Ferrazzano*".

Art. 28*Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni*

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 29*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa

